



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comune di Trieste



COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Dipartimento Innovazione e Servizi al Cittadino

Prot. n. 24/3-75/23

Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Progetto PNRR_M5C2 – Sottocomponente I – subinvestimento 1.1.2 – Autonomia degli anziani non autosufficienti – Realizzazione delle azioni A1 – Riqualificazione degli spazi abitativi e dotazione strumentale tecnologica, A2 e C2 – Presa in carico, assistenza domiciliare e collegamento alla rete integrata dei servizi – Servizi finanziati dall'Unione Europea - NextGenerationEU

AGGIUDICATARIO: Cooperativa Sociale ELLEUNO S.c.s.

CUP: F96J22000030006; **CIG:** A03D98DE2E

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 3981/2023 adottata il 15.12.2023, esecutiva dalla medesima data, a firma del Direttore del Servizio Sociale Comunale, per le motivazioni ivi addotte, è stato deciso di affidare alla Cooperativa Sociale Elleuno l'esecuzione di servizi analoghi per la realizzazione delle azioni **A1** – Riqualificazione degli spazi abitativi e dotazione strumentale tecnologica, **A2** e **C2** – Presa in carico, assistenza domiciliare e collegamento alla rete integrata dei servizi del Progetto PNRR M5C2 – sottocomponente I – subinvestimento 1.1.2 – Autonomia degli anziani non autosufficienti, come da offerta allegata sub “**A**” al presente atto; per l'importo di Euro 624.322,35 (seicentoventiquattromilatrecentoventidue/35) più IVA in misura di legge;

è stata rilasciata in data 22.04.2024 dal Prefetto di Alessandria, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, la comunicazione antimafia, di cui all'art. 84, comma 2 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i.;

tutto ciò premesso e considerato;

tra il **COMUNE di TRIESTE** - rappresentato dal dott. **Stefano CHICCO** - Direttore del Servizio Sociale Comunale - domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in rappresentanza del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267 dd. 18.08.2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e la **Cooperativa Sociale ELLEUNO S.c.s.** (Cod. Fisc. e P. IVA 01776240028), con sede a Casale Monferrato (AL), in Viale Ottavio Marchino n. 10 – di seguito detta anche “appaltatore” - rappresentata dalla Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa **Monica FORMISANO**, nata a Vercelli (VC) il 28 (ventotto) luglio 1968 (millenovecentosessantotto) e domiciliata per la sua carica presso la suddetta sede della Cooperativa;

si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1) – Oggetto del contratto

Il presente contratto disciplina lo svolgimento delle attività volte alla realizzazione della linea di intervento 1.1.2 – Autonomia degli anziani non autosufficienti, Azione A1 – Riqualificazione degli spazi abitativi e dotazione strumentale tecnologica, che prevede

la riqualificazione degli spazi abitativi e una dotazione strumentale tecnologica atta a garantire l'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale, e l'Azione A2 che prevede la presa in carico, l'assistenza domiciliare e il collegamento alla rete integrata dei servizi, mentre l'Azione C2 prevede il potenziamento dell'assistenza domiciliare per gli 11 beneficiari inseriti negli alloggi di Casa Giardino.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 bis del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19.04.2017 n. 56, il Capitolato Speciale d'Appalto, contenuto nella richiesta di offerta dd. 08.11.2023, fa parte integrante del contratto ancorché formalmente non allegato al medesimo.

Articolo 2) – Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 dd. 18.04.2016 il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Direttore del Servizio Sociale Comunale.

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50 dd. 18.04.2016 e le Linee Guida dell'ANAC sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione, approvate con D.M. 7 marzo 2018, n. 49, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il direttore dell'esecuzione è individuato nella persona del Responsabile di Posizione Organizzativa Non Autosufficienza UOT 2 del Servizio Sociale Comunale.

Articolo 3) – Valore del contratto

Ai sensi dell'art. 35, c. 4, del D.Lgs. n. 50 dd. 18.04.2016, il valore dell'appalto è quantificato in Euro 800.000,00 (ottocentomila/00), oneri per rischi interferenziali pari a 0 (zero), comprensivi delle opzioni di proroga tecnica del contratto e di eventuali ampliamenti inferiori al quinto d'obbligo.

Il valore oggetto di affidamento è pertanto pari ad Euro 624.322,35 (seicentoventiquattromilatrecentoventidue/35) IVA esclusa, come risulta dall'offerta economica allegata sub "A" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

Articolo 4) – Durata e decorrenza contrattuale

Il contratto ha durata dal 15.12.2023, data della determinazione dirigenziale n. 3981/2023 citata in premessa, fino al 31.12.2025.

Il piano di lavoro dell'Affidatario dovrà essere coerente con il cronoprogramma del progetto indicato in premessa e con le scadenze previste dalle convenzioni sottoscritte con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori, con la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 27 dd. 21 giugno 2022, etc.

Qualora allo scadere del relativo contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, l'appaltatore dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto, qualora richiesto dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106, c. 11 del D.Lgs. n. 50 dd. 18.04.2016, ove ne ricorrano le condizioni, per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento, fermo restando che quest'ultimo periodo non potrà comunque superare i sei mesi, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 62/2005.

Articolo 5) – Modalità di esecuzione dei servizi

Le modalità di effettuazione dei servizi, la tempistica e quanto altro riguardante l'oggetto del presente appalto sono dettagliatamente indicati nel capitolato speciale d'appalto.

L'appaltatore deve mettere a disposizione personale dipendente e stabile, in possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento dei servizi oggetto del

presente contratto nonché provvedere alla loro sostituzione, come meglio precisato nel capitolato speciale d'appalto, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto d'appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, del promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o della prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti dal PNRR e PNC.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

Articolo 6) – Obblighi e oneri dell'appaltatore e del personale

L'appaltatore è tenuto a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) 2020/852, e garantire la coerenza degli interventi con il PNRR approvato dalla Commissione europea. Ad esempio la produzione di documenti cartacei, a meno che non

espressamente richiesto per esigenze particolari, andrà sostituita dall'invio di file in formato .pdf.

L'appaltatore è tenuto a rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo al Tagging climatico e digitale, alla parità di genere (Gender Equality), alla protezione e valorizzazione dei giovani e tutela dei diversamente abili.

L'appaltatore è tenuto a svolgere tutte le attività conformemente a quanto indicato negli Atti Programmatici della Misura 5 in riferimento al Council Implementing Decision (CID) – decisione di esecuzione del Consiglio del 31 luglio 2021 che approva il PNRR dell'Italia e dell'Operational Arrangements (OA) – Accordi Operativi con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (Milestone e Target) del PNRR.

L'appaltatore è tenuto a garantire il contributo programmato all'indicatore comune che consiste nel garantire un contesto abitativo diverso da quello della struttura residenziale pubblica, dove beneficiare di un investimento tecnologico associato alla rete dei servizi integrati e scongiurare infortunio ed istituzionalizzazione dell'anziano NA, tramite realizzazione delle az. C2 + A1/A2.

- **Az. C2:** presa in carico, assistenza domiciliare e collegamento alla rete integrata dei servizi per 11 beneficiari presso gli alloggi di Casa Giardino.

Per garantire il raggiungimento del target pari a 100 destinatari, si intende prendere in carico, in attesa dell'ultimazione dei lavori di riqualificazione, 89 beneficiari, ai quali garantire presso il proprio domicilio privato l'attuazione delle az. A1/A2.

- **Az. A1:** si intende offrire presso i domicili privati degli anziani NA individuati quanto segue:

- installazione di almeno un ausilio e almeno un dispositivo tecnologico volti a favorire autonomia e permanenza presso il domicilio. Misure individuate per garantire l'autonomia:

- i) nell'ambito della riqualificazione spazi abitativi: installazione di ausili alla mobilità dell'anziano (maniglie e corrimano nell'abitazione);
- ii) nell'ambito della dotazione strumentale tecnologica: installazione di dispositivi di domotica leggera (per apertura porte da remoto, accensione luci tramite sensori di movimento, rilevatori di perdite di acqua/gas con interruzione dell'erogazione).

- **Az. A2:** presa in carico, assistenza domiciliare e collegamento alla rete integrata dei servizi.

Con riferimento alle az. A2/C2, continuità assistenziale e collegamento alla rete integrata dei servizi saranno realizzati tramite:

- progettazione sociosanitaria con stesura di piano assistenziale individualizzato integrato nella rete di servizi (coinvolgimento di: destinatario, famiglia/AdS, altre associazioni/odv);
- potenziale attivazione di pronto intervento domiciliare;
- monitoraggio di case manager;
- agevolazione accesso a contributi economici di supporto alla domiciliarità;
- possibilità di servizio notturno;
- possibilità di socializzazione.

(Ove necessario, i destinatari potranno altresì beneficiare del servizio di Telesoccorso regionale).

L'appaltatore è tenuto a conservare ed archiviare tutta la documentazione di progetto, anche in formato elettronico, al fine di garantire che – per la verifica dell'attuazione dei progetti – la documentazione stessa sia nella piena ed immediata

disponibilità dell'Amministrazione comunale, del MIMS, della Ragioneria generale dello Stato (Servizio centrale per il PNRR, Unità di missione NG-EU e Unità di audit), della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, anche al fine di consentire l'espletamento delle attività di monitoraggio, verifica e controllo.

L'appaltatore è tenuto a presentare tutte le eventuali attestazioni/dichiarazioni relative al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali e dei principi e dei principi trasversali, richieste dall'Amministrazione comunale ai fini delle attività di controllo, verifica, monitoraggio e rendicontazione delle spese necessarie per il riconoscimento del rimborso delle risorse PNRR. L'appaltatore al momento dell'avvio dei servizi è tenuto a trasmettere all'Amministrazione comunale l'elenco nominativo del personale impiegato nonché le qualifiche, i relativi titoli di studio posseduti e l'inquadramento contrattuale.

Nel caso di variazione del personale, i nominativi, la consistenza numerica e le relative qualifiche devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione comunale.

L'appaltatore è, altresì, tenuto a:

- utilizzare in modo corretto i beni di proprietà del Comune e risulterà, pertanto, responsabile degli eventuali danni derivanti all'Amministrazione ed a terzi dalla presenza del proprio personale negli ambienti dove si svolgono le prestazioni richieste e dall'uso degli arredi, attrezzature ed altro da parte degli addetti impiegati;
- concordare preventivamente con l'Amministrazione comunale qualsiasi comunicato, relativo al servizio, a mezzo stampa, radio, televisione o altri mezzi di comunicazione, per quanto concerne opportunità, modi e contenuto dello stesso. L'emissione di comunicati non concordati sarà considerata inadempimento contrattuale.

Tutte le attività di comunicazione legate alle attività per entrambi i lotti, tra cui relazioni con i media, conferenze, seminari e materiale informativo, quali opuscoli, pieghevoli, manifesti, presentazioni, ecc., in formato elettronico, attraverso i media tradizionali o i social media, devono rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione relativi alla normativa PNRR e fare esplicito riferimento al sostegno della UE: "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationUE" e includere il logo UE Next Generation unitamente a quello del ministero competente e del Comune di Trieste.

L'appaltatore è l'unico interlocutore dell'Amministrazione per ogni aspetto della gestione e ad esso viene indirizzata qualsiasi eventuale doglianza o pretesa.

L'appaltatore è tenuto a fornire i dati necessari all'identificazione del/i titolare/i effettivo/i, a rilasciare una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse.

L'appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare altre ipotesi di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'appaltatore e il personale addetto sono tenuti alla massima riservatezza in relazione ai dati personali riguardanti gli utenti secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia (Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive mm. E ii.).

Il personale di servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro. In particolare il rapporto con gli utenti deve essere improntato al rispetto della loro

dignità ed ispirato a principi di solidarietà umana e cortesia nell'approccio e l'aspetto deve essere sempre decoroso, pulito e ordinato.

Il personale impiegato dovrà esibire, costantemente, una tessera di riconoscimento di cui all'art. 6 della Legge 123/2007.

Articolo 7) – Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale

Ai sensi degli artt. 30, c. 4 e 50, c. 1 del D.Lgs. n. 50 dd. 18.04.2016, e dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81 dd. 15.06.2015, al personale impiegato nell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'appaltatore anche in maniera prevalente.

L'adempimento di tale obbligo dovrà essere comprovato dall'appaltatore mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

La responsabilità per le contribuzioni e le retribuzioni, oltre che per dell'appaltatore, resta in solido all'Amministrazione comunale, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, così come previsto dall'art. 1, comma 911 della Legge n. 296 dd. 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi dell'art. 30, c. 6 del D.Lgs. n. 50 dd. 18.04.2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione comunale pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

L'Amministrazione comunale, fatto salvo l'obbligo dell'art. 105, c. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., provvederà ad acquisire d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dagli Istituti o dagli Enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 30, c. 5, del D.Lgs. n. 50 dd. 18.04.2016, in caso di inadeguatezza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione comunale tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento); le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo accertamento della regolarità delle prestazioni fornite.

L'appaltatore è tenuto, altresì, all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, previdenziali ed assistenziali e di tutela della sicurezza ed igiene del lavoro nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

L'appaltatore si impegna a trasmettere all'Amministrazione l'elenco completo dei nominativi del personale impiegato nell'espletamento dell'appalto e ad esibire a richiesta gli estratti delle relative buste paga ed i modelli DM 10 dell'INPS.

L'Amministrazione ha comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e

di trasmettere copia del presente atto all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all'appaltatore di darne notizia scritta a tutto il personale dipendente e ai soci lavoratori.

Articolo 8) – Coordinamento per la prevenzione, protezione e tutele ai fini della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Il Comune di Trieste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., promuove l'informazione, la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento ed in tale contesto fornirà all'appaltatore una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, che avviene prevalentemente in luoghi e ambienti che non rientrano nella propria disponibilità giuridica.

In applicazione delle normative specifiche di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al suddetto D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si specifica che tutte le attività lavorative svolte dall'appaltatore dovranno venire eseguite secondo quanto previsto da un piano di sicurezza, obbligatoriamente da produrre contenente i seguenti punti essenziali:

- descrizione sintetica delle attività lavorative, eventualmente distinta per fasi e/o gruppi di lavoratori ed indicazione delle modalità operative;
- nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- nominativi dei preposti alla sicurezza nei luoghi sede delle attività oggetto dell'appalto;
- nominativo eventuale dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza;
- descrizione dei mezzi, attrezzature, macchine previste per l'esecuzione dell'appalto con relative certificazioni e documentazioni prescritte dalle leggi;
- dotazione dei Dispositivi di Protezione individuale e collettivi in dotazione al proprio personale;
- sintesi degli interventi informativi e formativi attuati nei confronti dei lavoratori in adempimento agli obblighi previsti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., quelli derivanti dall'applicazione dell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e s.m.i. in merito alla formazione generale e specifica dei lavoratori e nell'ambito del pronto soccorso ed antincendio di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008;
- l'impegno a rispettare eventuali indicazioni provenienti dal Comune in merito al coordinamento dei lavori con suoi dipendenti ed in seguito a misure di emergenza o pericolo immediato;
- l'impegno a consultare preventivamente il Comune in merito a:
 - eventuali modifiche nelle modalità operative descritte nel piano di sicurezza che possano influire nell'organizzazione del lavoro in situazioni di compresenza e/o collaborazione con personale del Comune;
 - eventuali modifiche dei nominativi del Responsabile dell'Intervento di Prevenzione aziendale, dei preposti, ecc.;
 - situazioni di emergenza o pericolo emerse durante lo svolgimento dei lavori ed i relativi provvedimenti adottati;
- l'impegno a comunicare incidenti ed infortuni verificatisi nello svolgimento dell'attività, anche se di lieve entità;
- i provvedimenti previsti in merito ad eventuali interferenze che potrebbero determinare l'insorgenza di rischi per la sicurezza e/o salute dei lavoratori dell'appaltatore, dei lavoratori del Comune e/o di chiunque presente;

- l'impegno a fornire collaborazione ed esecuzione a tutti i provvedimenti e le procedure che dovessero emergere in seguito alle disposizioni impartite nel piano di coordinamento sulla sicurezza, in caso di attività che si dovessero svolgere congiuntamente o in presenza di personale comunale;
- sorveglianza sanitaria dei dipendenti e vaccinazioni obbligatorie.

Tutte le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei servizi di cui al capitolato speciale d'appalto e al presente atto dovranno essere conferiti dall'appaltatore, essere rispondenti alle vigenti norme di legge ed utilizzate in conformità alle stesse ed alle istruzioni d'uso del costruttore.

Articolo 9) – Verifiche periodiche e controlli

È previsto un coordinamento tecnico/amministrativo con gli uffici del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali - Direzione del Servizio Sociale Comunale cui l'appaltatore è tenuto a partecipare con i seguenti obiettivi:

- valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del servizio rispetto ai bisogni evidenziati nei singoli territori;
- verifica dell'andamento della spesa.

A tal fine l'appaltatore dovrà designare, dandone tempestiva comunicazione alla Direzione del Servizio Sociale Comunale, un coordinatore generale del servizio con funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento delle attività oggetto dell'appalto.

L'appaltatore, in particolare, parteciperà con le seguenti modalità:

- una riunione trimestrale di verifica dell'andamento del servizio;
- una o più riunioni a livello territoriale, di norma, con cadenza bimestrale.

Il Comune di Trieste si riserva di disporre, in qualsiasi momento, tramite proprio personale verifiche e controlli diretti ad accertare l'esatto adempimento da parte dell'appaltatore delle prestazioni dovute in base al presente contratto e di tutti gli obblighi dallo stesso derivanti.

Qualora si rendesse necessario verificare il numero degli interventi effettivamente svolti, in caso di mancata corrispondenza tra i dati in possesso del Comune e quelli trasmessi dall'appaltatore, si procederà in contraddittorio tra le parti.

Articolo 10) – Deposito cauzionale definitivo

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è definita, quindi, in ragione di Euro 24.972,89 (ventiquattromilanovecentosettantadue/89), pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA, ridotto del 50% (cinquantaper cento) per il possesso da parte della Cooperativa della certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO 9001: 2015: certificato n. 9122.COPS emesso da IMQ S.p.A. in data 09.06.2023, con scadenza il 05.09.2026; e ridotto di un ulteriore 20% (ventiper cento) per il possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale ISO 14001:2015: certificato n. 9191.CSE3 emesso da IMQ S.p.A. in data 05.01.2023, con scadenza il 09.01.2026, per la COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.c.s.;

A tal fine l'appaltatore ha prodotto la polizza fideiussoria n. 6001414844 emessa dalla Società HDI Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Roma Monteverde 6001 in data 24.01.2024, conservata in atti.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, l'Amministrazione può, in qualsiasi momento e con l'adozione di un semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente

contratto: in tal caso l'appaltatore è obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, l'Amministrazione può incamerare il deposito cauzionale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali e maggiori danni.

Articolo 11) – Variazioni nell'esecuzione contrattuale, verifica di conformità e revisione prezzi

Tutte le indicazioni contenenti dati quantitativi sono specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Per la verifica di conformità si applicano le disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, eventuali variazioni conseguenti all'ampliamento o alla riduzione degli interventi, che dovessero rendersi necessarie durante il periodo di validità dell'appalto, potranno essere richieste in qualsiasi momento dall'Amministrazione appaltante con ordine scritto, fino ad 1/5 (unquinto) in più o in meno, con proporzionale variazione dell'importo, senza che per ciò l'appaltatore possa pretendere compensi, risarcimenti o indennizzi di sorta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, la revisione dei prezzi dell'appalto verrà riconosciuta a partire dal secondo anno e su richiesta dell'appaltatore applicando la variazione annuale dei prezzi al consumo registrata dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I. senza tabacchi) per l'anno precedente. La rivalutazione dei prezzi sarà preceduta da una fase istruttoria volta a determinare quali voci del quadro economico abbiano effettivamente riportato un incremento dei costi e debbano essere oggetto di rivalutazione.

Articolo 12) – Pagamenti

Il corrispettivo che l'Amministrazione riconosce all'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall'offerta dell'appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente.

L'Amministrazione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i valori parametrici/unitari configurati dall'appaltatore in sede di offerta.

L'importo relativo alla parte strutturale del quadro economico (coordinamento ecc.) dovrà essere fatturato mensilmente *pro quota*.

L'appaltatore emetterà con cadenza mensile regolari fatture.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tali disposizioni, il Comune di Trieste **non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico**, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013.

Per le finalità di cui sopra, l'Amministrazione ha individuato il proprio Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche inserendolo nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare il **Codice Univoco Ufficio**.

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

Si comunica, quindi, che il **"Codice Univoco Ufficio" del Comune di Trieste**

al quale dovranno essere indirizzate, **a far data dal 31 marzo 2015**, le fatture elettroniche e che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato <Codice Destinatario> è il seguente:

B87H10

Il pagamento avviene su presentazione di regolare fattura elettronica con cadenza mensile da inviare al Comune di Trieste (Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321) identificato con il suddetto codice univoco ufficio di fatturazione elettronica B87H10.

Nel corpo della fattura elettronica vanno, altresì, indicati:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) A03D98DE2E, da inserire nell'elemento del tracciato fattura elettronica <Codice CIG>;
- gli elementi riconducibili al contratto e/o all'ordine di acquisto, compresi i dati del provvedimento di impegno di spesa (dim 3981/2023);
- la puntuale e comprensibile descrizione del servizio reso nel periodo fatturato;
- il campo <EsigibilitàIVA> del tracciato xml della fattura elettronica va compilato inserendo la lettera “S” che individua il meccanismo della scissione dei pagamenti (art. 17 ter, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972); qualora ricorrano i presupposti di legge per il non assoggettamento al meccanismo citato, resta a carico del fornitore indicare nel campo apposito i relativi riferimenti normativi.

Allo scopo di agevolare le attività di contabilizzazione e pagamento delle fatture elettroniche, si invita a compilare l'elemento del tracciato fattura elettronica <Causale> nei Dati Generali – Documento anteposendo al dato della causale vera e propria e separato da questa con il carattere speciale Pipe: “|”, il seguente codice identificativo dell'ufficio di carico: **SOCIA** ;

esempio: <Causale>SOCIA|acquisto beni </Causale>.

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. n. 55/2013 contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo del Sistema di Interscambio (SdI), mentre l'allegato C “Linee Guida” del medesimo decreto riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

Si invita a consultare, per quanto di proprio interesse, il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, oltre al sito www.indicepa.gov.it in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato, previo controllo sui servizi erogati, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del Codice Civile vigente al 13.11.2023, data di invio per PEC della richiesta di offerta.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'appaltatore.

Ai fini della verifica circa il puntuale assolvimento degli obblighi contrattuali, l'appaltatore è tenuto altresì a predisporre apposita scheda di rendiconto degli interventi effettuati per ogni servizio.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezione

all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Articolo 13) – Sospensione e interruzione del servizio

Per quanto concerne la sospensione dell'esecuzione del servizio si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Qualora, in relazione ad uno o più utenti, il servizio dovesse essere interrotto per cause di forza maggiore o per causa imprevedibile e non evitabile, l'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Amministrazione ed unicamente in tal caso non sarà ritenuto responsabile del mancato adempimento delle prestazioni. All'appaltatore nulla è dovuto per le mancate prestazioni.

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della L. n. 146 del 12.06.1990.

In caso di sciopero del personale e di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'Amministrazione comunale e/o l'appaltatore dovranno in reciprocità darne avviso con la seguente tempistica:

- sciopero: 10 (dieci) giorni prima;
- assemblea: 24 (ventiquattro) ore prima in casi di urgenza, negli altri casi tre giorni prima, di cui almeno due lavorativi.

Articolo 14) – Errore professionale grave/penalità

Sono considerati errore professionale grave i seguenti inadempimenti:

- impiego di personale privo dei requisiti richiesti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- mancata sostituzione del personale nei tempi previsti dal Capitolato Speciale non ritenuta giustificabile ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale;
- omesso espletamento dei servizi per motivi non giustificabili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale.

L'accertamento della sussistenza di tali fattispecie avverrà con apposito provvedimento, adottato in esito ad un contraddittorio tra le parti.

Salvo quanto previsto dal comma precedente e fermo restando l'obbligo di risarcire gli eventuali ulteriori danni, l'Amministrazione comunale per ogni diversa inadempienza agli obblighi contrattuali si riserva la facoltà di applicare, in esito ad un procedimento in contraddittorio e mediante semplice atto amministrativo, penali nei seguenti importi massimi:

- 1) mancato rispetto del numero degli operatori indicati in sede di offerta, impiego di personale privo dei requisiti richiesti, mancata sostituzione del personale nei tempi previsti dal Capitolato Speciale non ritenuta giustificabile ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale: 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell'importo netto del contratto;
- 2) carente svolgimento del servizio, ritardo nell'espletamento del servizio, omessa o scorretta esecuzione delle prestazioni: 0,3 (zero virgola tre) per mille giornaliero dell'importo netto del contratto;
- 3) mancata sostituzione del personale non di gradimento dell'Amministrazione nei termini richiesti: 0,3 (zero virgola tre) per mille giornaliero dell'importo netto del contratto;
- 4) mancata messa a disposizione dell'elenco del personale di cui all'art. 6: 0,3 (zero virgola tre) per mille giornaliero dell'importo netto del contratto;
- 5) ritardi nella realizzazione o mancato rilascio dei documenti richiesti al fine di attestare il raggiungimento dei target e milestone associati al progetto: 0,6 (zero virgola sei) per mille giornaliero dell'importo netto del contratto, per tutta la durata dell'inadempimento fino al raggiungimento del limite massimo stabilito pari al 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale;
- 6) mancato rispetto del contributo programmato all'indicatore comune, del

contributo ai tagging ambientali e digitali, del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) e dei principi trasversali, ove applicabili: 0,6 (zero virgola sei) per mille giornaliero dell'importo netto del contratto, per tutta la durata dell'inadempimento fino al raggiungimento del limite massimo stabilito pari al 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale;

- 7) mancato rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività in coerenza con le tempistiche definite dal cronoprogramma procedurale della Misura e mancata comunicazione del monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione degli scostamenti e la messa in campo di azioni correttive: 0,6 (zero virgola sei) per mille giornaliero dell'importo netto del contratto, per tutta la durata dell'inadempimento fino al raggiungimento del limite massimo stabilito pari al 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale);
- 8) mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile: tra lo 0,6 (zero virgola sei) per mille e l'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, in base alla gravità della violazione, per tutta la durata dell'inadempimento fino al raggiungimento del limite massimo stabilito pari al 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale. La violazione di tale obbligo comporta l'impossibilità di partecipare per un periodo di 12 (dodici) mesi ad ulteriori procedure di affidamento finanziate da risorse derivanti da PNRR e PNC;
- 9) mancata produzione della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68: tra lo 0,6 (zero virgola sei) per mille e l'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, in base alla gravità della violazione, per tutta la durata dell'inadempimento fino al raggiungimento del limite massimo stabilito pari al 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale;
- 10) mancato adempimento dell'obbligo della quota del 30% (trenta per cento) di assunzioni da destinare a nuova occupazione giovanile (sotto i 36 anni) e femminile: tra lo 0,6 (zero virgola sei) per mille e l'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, per tutta la durata dell'inadempimento fino al raggiungimento del limite massimo stabilito pari al 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale;
- 11) altri fatti o circostanze che configurino ipotesi di inadempimento: da 0,3 (zero virgola tre) a 0,5 (zero virgola cinque) per mille giornaliero dell'importo netto del contratto, in relazione alla gravità del fatto.

In caso di recidiva l'entità delle penali è raddoppiata.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta all'appaltatore (a mezzo PEC) dell'inadempienza nel termine di 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto ed in assenza di risposta scritta dello stesso entro 30 (trenta) giorni, o nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi.

Sarà seguita la procedura per l'applicazione delle penali approvata dal Comune di Trieste, trattenendo l'importo della penale sul pagamento delle fatture.

L'entità delle penalità non potrà in ogni caso superare, cumulativamente, la percentuale del 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, nei casi dei punti 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e la percentuale del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, negli altri casi; superati tali limiti è facoltà insindacabile del Comune procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 15) – Risoluzione – recesso

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le norme di cui agli artt. 108

e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 16) – Fallimento

L'appalto si intenderà revocato nel caso di fallimento o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'appaltatore che possano pregiudicare lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto.

In caso di fallimento dell'appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 17) – Esecuzione in danno

L'Amministrazione comunale, considerata la particolare natura delle prestazioni, si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore, con addebito allo stesso dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dal presente contratto.

Articolo 18) – Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

Nello svolgimento delle attività di cui al presente atto, l'appaltatore e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013, n. 62, e nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, esecutiva dal 13.06.2018, disponibili sul sito istituzionale <http://www.retecivica.trieste.it/>, nella sezione “amministrazione trasparente” al link “codice disciplinare e codici di comportamento”; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a dipendenti cessati del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Articolo 19) – Danni a persone e cose

L'appaltatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni, a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi, per fatto proprio, del personale dipendente, o dei soci lavoratori.

Il massimale non deve essere inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) unico per danni sia a persone che a cose per ogni singolo sinistro.

La copertura assicurativa deve garantire anche tutte le attività ed operazioni accessorie, complementari e sussidiarie all'oggetto dei servizi di cui al presente atto e per tutta la durata del contratto.

Copia della polizza assicurativa deve essere consegnata al Comune di Trieste prima dell'avvio dei servizi.

A tal fine la Cooperativa Sociale ELLEUNO S.c.s. ha presentato copia della polizza n. 410902719 emessa da Generali Italia S.p.A. in data 31.12.2021, e dell'appendice n. 4 emessa in data 28.12.2023, con scadenza il 31.12.2024.

La suddetta polizza prevede il pagamento rateale del premio, e l'ultimo pagamento è stato effettuato il 12.01.2024, per il periodo 31.12.2023 – 30.04.2024.

L'appaltatore si impegna, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del

premio, a consegnare alla Stazione appaltante la copia della quietanza dell'avvenuto pagamento delle rate successive del premio.

Articolo 20) – Spese e imposte

Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, compresa quella di registro, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

L'IVA è a carico dell'Amministrazione comunale.

L'appaltatore ha l'obbligo di versare l'importo relativo alle spese contrattuali prima della stipula del contratto.

Articolo 21) – Controversie

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI – Titolo I del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nell'ipotesi di accordo bonario ex artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le modalità procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'art. 205 stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Per ogni controversia inerente o conseguente che dovesse insorgere in dipendenza dell'appalto sarà competente il Foro di Trieste.

Articolo 22) – Rispetto delle norme in materia di privacy e segreto d'ufficio

Al presente contratto viene allegato sub “B”, quale sua parte integrante e sostanziale, l'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 4 e 28 del GDPR (Regolamento UE 679/2016).

Articolo 23) – Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore dichiara di avere il proprio domicilio fiscale presso la sede legale indicata in premessa, mentre agli effetti del presente atto elegge domicilio a Trieste, presso la sede operativa in Via Imbriani n. 7.

Articolo 24) – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sui conti correnti dedicati di cui alle comunicazioni di conto dedicato conservate in atti che riportano altresì i soggetti delegati ad operare sui suddetti conti correnti dedicati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice

Identificativo Gara (CIG) A03D98DE2E.

Articolo 25) – Patto d'integrità

Si intendono riprodotti nel presente accordo gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Articolo 26) – Diritto di rinegoziazione ed eventuale recesso in caso di sopravvenienza di convenzioni CONSIP migliorative

Il presente contratto d'appalto è sottoposto alla disciplina dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012.

Articolo 27) – Divieto di subappalto e di cessione del contratto

All'appaltatore è fatto espresso divieto di subappaltare l'esecuzione del servizio di cui trattasi, in considerazione della particolare natura fiduciaria delle prestazioni che sono rivolte ad utenti particolarmente fragili e realizzano target e milestones di un progetto PNRR.

In caso di violazione di quanto previsto nel presente articolo, l'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto.

E' fatto divieto di cessione anche parziale del contratto pena la nullità dell'atto di cessione. Per le modifiche soggettive che dovessero intercorrere durante il periodo di efficacia del contratto si applicano gli artt. 106 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 28) – Clausola fiscale

Il valore presunto del presente atto aggiuntivo ammonta ad Euro 624.322,35 (seicentoventiquattromila trecentoventidue/35) IVA esclusa.

Il presente atto, essendo soggetto ad IVA, va registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, c. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, l'appaltatore, a mezzo della propria legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 6, 7, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26 e 27, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in unico originale, con due allegati ("A" e "B"), letto, approvato e sottoscritto.

Data della firma digitale

dott. Stefano Chicco
firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

Data della firma digitale

dott.ssa Monica Formisano
firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

VERIFICA DI FIRME

Esito verifica firma di STEFANO CHICCO



Il documento ELLEUNO_AZIONIA1-A2-C2_MO... è correttamente firmato



Firma integra

La firma è in formato CADES-BES

La firma è integra



Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 18/06/2024 08:24:03 GMT+01:00

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 18/06/2024 07:17:35 GMT+01:00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP



Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)

N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (it)

<https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Esito verifica firma di FORMISANO MONICA



Il documento sub_16088327335032763411_... è correttamente firmato



Firma integra

La firma è in formato CADES-BES

La firma è integra



Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 18/06/2024 08:24:04 GMT+01:00

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 12/06/2024 14:30:43 GMT+01:00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP



Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento

(UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

<https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf>